

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZUCCALA', FENOALTEA, BARDI, BERMANI,
MANCINI e CATELLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1969

Norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che proponiamo alla vostra considerazione, trae origine da una esigenza oggi universalmente riconosciuta come indilazionabile: quella, cioè di normalizzare il servizio dei protesti cambiari che di fatto viene esercitato, per pratiche necessità connesse all'enorme sviluppo che la circolazione dei titoli cambiari ha avuto nella vita economica della nostra società, al di fuori delle norme vigenti, qualche volta contro di esse, creando discrasie, disservizi e abusi che è urgente rimuovere o regolarizzare.

Ovviamente ogni innovazione in materia deve inquadarsi nel sistema ed entro i limiti imposti dalla Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 resa esecutiva in Italia con regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che impegna gli Stati contraenti, e quindi anche l'Italia, alla sua osservanza.

L'esigenza della riforma è stata avvertita già in passato, tanto che appositi disegni di legge, sia di iniziativa parlamentare, sia di iniziativa governativa, furono presentati nella III e IV legislatura.

In particolare ricordiamo che il disegno di legge proposto dal Ministro di grazia e giustizia (n. 1075 - Senato, III legislatura)

prevedeva l'istituzione del cosiddetto « presentatore » figura anomala di pubblico ufficiale, che, nell'odierno disegno di legge, ci è parso opportuno circoscrivere a soggetti che più direttamente collaborano col pubblico ufficiale abilitato alla levata del protesto e che hanno già una configurazione normativa ben precisa (per il notaio, il praticante coadiutore previsto dall'articolo 7 della legge 16 febbraio 1923, n. 89; per l'ufficiale giudiziario, l'aiutante ufficiale giudiziario previsto dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229; per il Segretario comunale, il Vice segretario comunale).

Questa limitazione è giustificata dall'esigenza di evitare la creazione di altre categorie di ufficiali pubblici generici ed occasionali, limitatamente, cioè, alla levata del protesto, che difficilmente si conciliano con tutta la normativa vigente. Infatti non solo la legge cambiaria (art. 51, primo comma) usando per il protesto l'espressione « atto autentico » gli attribuisce un carattere pubblico, ma la stessa definizione che dell'atto pubblico fornisce l'articolo 2699 del codice civile come « documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da altro pub-

blico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato », e le conseguenze che dalla affermazione del carattere pubblico derivano al titolo a norma dell'articolo 221 e seguenti del codice di procedura civile di far piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, tutto ciò sconsiglia — almeno fino a quando tutta la disciplina cambiarla non sarà riveduta — l'estensione ad altri soggetti della possibilità di esplicitare il servizio dei protesti.

Non si deve trascurare, infine, la considerazione che la funzione del presentatore non è limitata alla sola richiesta di pagamento, ma si estende a raccogliere in verbale eventuali impugnative (per falsità della firma, mancata accettazione di tratta, eccetera).

Si è ritenuto opportuno disciplinare una ripartizione del lavoro fra le categorie di pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti, per evitare i gravissimi inconvenienti (lamentati dalla stampa, da Relazioni ufficiali e dalle Relazioni degli Ispettori del Ministero di grazia e giustizia nelle ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari) dipendenti dalla concorrenza fra le categorie stesse nell'accaparramento del servizio.

Viene così eliminato il potere dispositivo degli istituti di credito di affidare ad uno o all'altro pubblico ufficiale il servizio dei protesti, con la conseguenza di eliminazione di irregolarità e arbitrii che sono stati fonte di discredito del servizio e di processi penali e disciplinari.

La norma ha il fine della regolamentazione della ripartizione del lavoro, senza limitare la competenza degli organi pubblici preposti alla levata del protesto.

La risoluzione addotta contempera le esigenze dei servizi dei pubblici ufficiali in quanto la sua applicazione ha luogo nelle sedi in cui esistono sia l'uno che l'altro pubblico ufficiale (notaio e ufficiale giudiziario) e sempre quando entrambi intendano esplicitare il servizio dei protesti.

Si è stabilito anche, per esigenze del servizio, che nel caso di impedimento di uno dei pubblici ufficiali, il protesto potrà essere levato da uno o dall'altro, indipendentemen-

te dall'importo del titolo, purchè nell'atto venga fatta menzione di tale circostanza.

Infine la norma elimina il grave inconveniente (più volte lamentato) che il firmatario di una cambiale non sappia chi è il pubblico ufficiale in possesso del titolo che vuole soddisfare.

Con l'articolo 4 del disegno di legge si intende disciplinare il trattamento economico del presentatore del titolo in considerazione che tale presentatore è il collaboratore del pubblico ufficiale, al quale ultimo però permane una funzione preminente dal punto di vista dell'organizzazione dell'attività, della portata delle funzioni pubbliche e della responsabilità.

Si è così stabilita una diversa forma di ripartizione del provento tra l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario in considerazione della speciale forma di contabilità esistente nei rapporti con lo Stato per la formazione del minimo garantito e del massimale, di cui agli articoli 148, 155, 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e che meglio specificheremo appresso.

Infine si è richiamata la norma prevista dal codice di procedura civile circa il tempo e le ore in cui può essere effettuata la presentazione del titolo nel domicilio del debitore. Tale esigenza deriva dall'opportunità di dare la possibilità ai cittadini di conoscere le ore in cui il pubblico ufficiale può accedere nel loro domicilio e agevolare così il pagamento della cambiale.

Abbiamo ritenuto opportuno, anche, stabilire con una norma legislativa, che l'accettazione dei titoli per la levata del protesto, da parte dei pubblici ufficiali, non può superare le ore diciotto del giorno feriale successivo alla scadenza. Viene così eliminata la prassi seguita dagli istituti di credito, che consegnano, attualmente, le cambiali ai pubblici ufficiali nelle ultime ore del secondo giorno utile per la levata del protesto, con la conseguenza che il pubblico ufficiale costretto (appunto per la concorrenza oggi esistente fra le categorie interessate) ad accettare tale richiesta a qualunque ora, deve commettere delle irregolarità a discapi-

to della serietà del servizio e dell'interesse dei cittadini.

La legge cambiaria stabilisce che l'atto di protesto deve essere levato nei due giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale.

L'atto di protesto deve, quindi (secondo la legge), essere levato nei due giorni feriali successivi il giorno di scadenza (cioè due giorni dopo la richiesta di pagamento che deve essere effettuata dal possessore del titolo nel domicilio indicato). Infatti l'articolo 43 della legge cambiaria dispone, appunto, la presentazione della cambiale da parte del possessore, al domicilio indicato e nel giorno della scadenza.

In pratica invece si verifica che gli istituti di credito sostituiscono l'adempimento della richiesta di pagamento (previsto dal citato art. 43) con un avviso, rimesso al domicilio indicato nella cambiale. Con tale avviso si indica al firmatario la giacenza della cambiale presso lo sportello bancario: si è così sostituita la presentazione al domicilio, per il pagamento, con la messa a disposizione per il pagamento.

Tale sistema rappresenta invero un vantaggio per il firmatario di una cambiale per il fatto che il termine di pagamento viene prolungato di un giorno feriale. Infatti l'avviso stabilisce che la cambiale è pagabile allo sportello bancario fino al giorno feriale successivo a quello di scadenza (il beneficio per il debitore è evidente).

Disponendosi, ora, la consegna dei titoli ai pubblici ufficiali, da parte degli istituti di credito, non oltre le ore diciotto (e cioè alla chiusura dello sportello bancario) del primo giorno feriale successivo alla scadenza della cambiale, non viene danneggiato nè il firmatario del titolo, nè l'istituto di credito.

Anche questa norma ha evidente importanza per la soluzione del problema della normalizzazione e moralizzazione del servizio dei protesti, al cui fine è inteso il presente disegno di legge. Infatti il pubblico ufficiale viene ad avere a disposizione le ore serali del primo giorno e l'intero secondo giorno per la presentazione delle cambiali al domicilio dei debitori.

La disposizione contenuta nell'articolo 8 si ispira soprattutto ad un interesse del cittadino in rapporto alle esigenze moderne.

Essa faceva parte del disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia nella scorsa legislatura, ed è stata riportata nel presente disegno in una forma più aderente alla pratica e agli interessi dei cittadini.

Infatti si è ritenuto di consentire al debitore (che adempia al pagamento dopo il protesto) di ottenere con determinate formalità ed entro certi termini, la non iscrizione del proprio nominativo nel « Bollettino dei protesti cambiari », attenuando così il rigore della legge cambiaria.

La norma non è in contrasto con la legge cambiaria: è anzi coerente con i principi in essa sanciti.

Infatti l'articolo 79 della legge cambiaria riconosce il diritto all'« occorrendo » o all'« intervenendo » di pagare nelle mani del pubblico ufficiale l'importo della cambiale e le spese del protesto, nel terzo giorno successivo alla scadenza e cioè nel giorno successivo al protesto.

Si è ritenuto opportuno quindi, per tali firmatari (che hanno pagato l'importo della cambiale nei cinque giorni successivi al protesto) di chiedere allo stesso pubblico ufficiale — che ebbe a levare il protesto — la non iscrizione nel Bollettino. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dall'atto di protesto da restituirsi al medesimo pubblico ufficiale. Quest'ultimo, nel rimettere al Presidente del Tribunale l'elenco di tali debitori, dovrà accompagnarlo con i relativi atti di protesto restituiti dagli interessati e che si riferiscono alle cambiali pagate.

L'innovazione reca dei vantaggi ai cittadini ed elimina la possibilità di illegittimi favoritismi e di abusi, poichè il pubblico ufficiale dovrà accompagnare l'elenco con i protesti relativi alle cambiali pagate.

Con la tabella allegata al presente disegno, si è ritenuto opportuno stabilire la gradualità nella spesa dell'atto di protesto, in modo che tale spesa sia in rapporto al valore del titolo.

L'innovazione si impone per motivi morali e sociali e per evitare il grave inconveniente oggi esistente, per cui il firmatario

di una cambiale di lievissimo importo deve pagare, spesso, una spesa superiore a quella richiesta per una cambiale di importo elevato. Infatti con il vigente sistema il costo del protesto è in relazione alla distanza che intercorre dalla sede dell'ufficio del pubblico ufficiale delegato, al domicilio del debitore.

E qui si rende necessario chiarire il sistema relativo all'applicazione della spesa dell'atto di protesto, per giustificare l'esigenza della norma che prevede la gradualità della spesa.

Per la levata del protesto spetta oggi un diritto di lire 40 o di lire 80 (aumentato a lire 60 e 120 nei casi di urgenza) a seconda che l'importo del titolo sia inferiore o superiore a lire 200.000. Oltre a tale diritto spetta al notaio anche il rimborso delle spese per l'accesso nel domicilio del debitore; per l'ufficiale giudiziario invece tale rimborso è stabilito in una forma forfettaria di lire 20 per ogni chilometro, aumentato a lire 30 per l'urgenza. È evidente quindi che nella spesa dell'atto di protesto non incide il diritto vero e proprio, ma incide, sensibilmente, la spesa connessa alla distanza che intercede tra la sede dell'ufficio del pubblico ufficiale ed il domicilio del debitore. Se si considera che le cambiali di piccolo importo vengono firmate generalmente da persone appartenenti alle classi popolari (abitanti in gran parte nella periferia della città) è facile dedurre che la spesa di un protesto incide maggiormente per le cambiali di lieve importo.

La gradualità della spesa del protesto si impone anche per una giusta valutazione dell'atto e dell'esercizio della funzione del pubblico ufficiale.

Occorre infine chiarire la portata della disciplina prevista dall'articolo 5 del presente disegno di legge, che ha riferimento alla tabella allegata.

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un minimo mensile che è garantito dallo Stato e che corrisponde, per i primi, allo stipendio

iniziale, previsto per l'impiegato dello Stato avente la qualità di vice segretario e per i secondi, allo stipendio previsto per l'applicato aggiunto.

Se gli ufficiali e gli aiutanti non raggiungono, con i diritti sugli atti da essi compiuti il minimo garantito di cui innanzi, lo Stato è tenuto ad integrare la differenza. Se invece tale minimo garantito venga superato, l'ufficiale giudiziario e l'aiutante devono versare all'Erario dello Stato il 50 ed il 70 per cento oltre il massimale stabilito, che, per gli ufficiali giudiziari è pari allo stipendio, previsto per la qualifica di segretario principale e per l'aiutante a quello previsto per la qualifica di archivista capo.

Poichè per l'atto di protesto vi è una spesa effettiva (mezzo di locomozione eccetera) che per i titoli di piccolo importo spesso è superiore alla spesa prevista dalla Tabella, si è ritenuto equo ripartire tale spesa per un quinto alla voce « diritto » e per quattro quinti alla voce « rimborso spesa ».

Onorevoli senatori. Abbiamo elaborato un disegno di legge che è innovativo nella misura in cui disciplina e regolarizza uno stato di fatto già esistente e che spesso, proprio per mancanza di precisi confini legislativi, dà luogo ad abusi ed irregolarità. L'attuazione della proposta non implica alcun onere per il Tesoro, e quello stesso che è a carico del debitore ha una certezza che oggi è difficile ritrovare negli atti di protesto e conti di ritorno.

Siamo consapevoli che anche in questa materia si può innovare molto più profondamente per adeguare lo strumento del protesto alle molte esigenze della nostra società, per rimuovere qualche incrostazione di privilegio e rendere più saldo il valore del titolo cartolare. Ma queste ampie prospettive vanno coordinate con la serie delle grandi riforme strutturali (dei codici, dell'ordinamento giudiziario, delle professioni liberali, eccetera) di cui il Paese ha bisogno per il suo progresso in una società più avanzata e più giusta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il protesto di cambiali o di assegni bancari, che, ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, viene effettuato da un notaio, da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale:

1) i notai, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, a mezzo del praticante o del coadiutore di cui all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

2) gli ufficiali giudiziari possono provvedere alla presentazione del titolo a mezzo dell'aiutante ufficiale giudiziario;

3) i segretari comunali, sotto la loro responsabilità, possono provvedere alla presentazione del titolo a mezzo del vice segretario comunale.

I presentatori del titolo sono autorizzati al relativo incasso, totale o parziale ed al rilascio della quietanza.

Art. 2.

Nei Comuni nei quali prestano servizio l'ufficiale giudiziario e il notaio:

a) per la levata del protesto dei titoli di importo inferiore a lire trecentomila, deve essere richiesto l'ufficiale giudiziario;

b) per la levata del protesto dei titoli di importo superiore a lire trecentomila deve essere richiesto il notaio della sede.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Presidente della Corte d'appello, possono essere stabiliti, nello

ambito dei distretti di Corte d'appello, per riconosciute necessità, limiti di valore diversi da quelli stabiliti nel comma precedente.

In caso di assenza o di impedimento o rifiuto, di uno dei pubblici ufficiali indicati nel primo comma, il protesto è levato dall'altro indipendentemente dai limiti di competenza.

È equiparato al caso di impedimento il proposito manifestato dal notaio, mediante dichiarazione al Presidente del Tribunale, di non dedicarsi salvo il caso di urgenza, al servizio dei protesti cambiari.

Della causa che dà luogo allo spostamento dei limiti di competenza sarà fatta menzione nell'atto di protesto.

La mancata osservanza dei limiti anzidetti da parte del notaio o dell'ufficiale giudiziario non produce la nullità dell'atto di protesto.

Nei Comuni privi di sede notarile e di un ufficiale giudiziario il solo competente alla levata del protesto è il Segretario comunale a norma dell'articolo 1, n. 3).

Art. 3.

L'atto di protesto è redatto, in ogni caso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 63 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. Esso è sottoscritto anche dal presentatore nella ipotesi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

Ai presentatori di cui al n. 1) dell'articolo 1 spetta, a carico del notaio, la metà del compenso stabilito dalla tabella allegata alla presente legge, al netto del contributo a favore della Cassa del notariato.

Ai presentatori di cui al n. 2) dell'articolo 1 spetta, a carico dell'ufficiale giudiziario, la metà della somma attribuita a titolo di indennità e una terza parte della somma attribuita a titolo di diritto, al netto delle ri-

tenute erariali, per ogni titolo presentato, di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 5.

Ai fini degli articoli 148, 155, 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, numero 1229, modificati dagli articoli 19, 23 e 30 della legge 11 giugno 1962, n. 546, la somma attribuita agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per spese di protesto di cui alla tabella allegata alla presente legge, viene ripartita per quattro quinti alla voce « rimborso spese » e per un quinto alla voce « diritti ».

Art. 6.

La presentazione del titolo non può essere effettuata, dal 1° ottobre al 31 marzo, prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre, prima delle ore 6 e dopo le ore 20.

Art. 7.

I pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti non possono accettare i titoli provenienti dagli istituti bancari, che non siano consegnati nel loro ufficio in tempo utile ed in ogni caso non oltre le ore 18 del giorno feriale successivo alla scadenza.

Art. 8.

All'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, modificato dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il debitore, che adempie al pagamento nel termine di giorni cinque dalla levata del protesto, può chiedere la non iscrizione del proprio nome nei due esemplari dell'elenco previsto dall'articolo 2 della presente legge, esibendo al pubblico ufficiale che ebbe a redigere il protesto il titolo quietanzato, e consegnando l'atto di protesto.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale pubblico ufficiale procede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che hanno richiesto la non iscrizione del loro nome nei due esemplari di cui al comma precedente. Tale elenco è depositato ogni 15 giorni nella cancelleria del Tribunale per esclusivo uso d'ufficio.

Chiunque pubblici notizie relative a detto elenco è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 salva ogni altra più grave sanzione ».

Art. 9.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato, per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti per le categorie alle quali essi appartengono.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA

delle spese per i protesti cambiari o di assegni bancari

Per titoli da importo fino a	L.	5.000			L.	300
Per titoli da importo da	»	5.001	a L.	25.000	»	500
» » » »	»	25.001	» »	50.000	»	1.000
» » » »	»	50.001	» »	100.000	»	1.500
» » » »	»	100.001	» »	200.000	»	2.000
» » » »	»	200.001	» »	300.000	»	2.500
» » » »	»	300.001	» »	500.000	»	5.000
» » » »	»	500.001	» »	1.000.000	»	8.000
» » » »	»	1.000.001	» »	5.000.000	»	15.000
» » » »	»	5.000.001 ed oltre			»	25.000

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni diritto e rimborso spese e non soggetti ad alcun aumento a titolo di urgenza. Sono aumentati solo delle tasse di bollo ed erariali.